

In vigore il decreto sulle Comunità energetiche e sull'autoconsumo diffuso Entro 30 giorni le regole operative

Si segnala che è stato pubblicato, sul sito del MASE, il decreto sulle CER volto a stimolare la nascita e lo sviluppo delle Comunità energetiche rinnovabili e dell'autoconsumo diffuso in Italia. Il provvedimento è in vigore dal 24 gennaio (testo in allegato).

Come previsto dal provvedimento, entro i prossimi 30 giorni saranno approvate dal Ministero, previa verifica da parte di ARERA e su proposta del GSE, le regole operative che dovranno disciplinare le modalità e le tempistiche di riconoscimento degli incentivi. Il GSE, soggetto gestore della misura, metterà in esercizio i portali attraverso i quali sarà possibile presentare le richieste, entro 45 giorni dall'approvazione delle regole operative sopra richiamate.

Il testo individua due benefici, cumulabili, per promuovere lo sviluppo nel Paese delle CER:

- un contributo a fondo perduto fino al 40% dei costi ammissibili, finanziato dal PNRR e rivolto alle comunità i cui impianti sono realizzati nei comuni sotto i 5.000 abitanti che supporterà lo sviluppo di 2 gigawatt complessivi;
- una tariffa incentivante sull'energia rinnovabile prodotta e condivisa per tutto il territorio nazionale.

Il provvedimento è suddiviso nelle seguenti parti:

- il Titolo I (Finalità, ambito di applicazione e definizioni) (articoli 1 e 2), nel perseguire gli obiettivi di decarbonizzazione al 2030, disciplina le modalità di incentivazione per sostenere l'energia elettrica prodotta da impianti a fonti rinnovabili inseriti in configurazioni di autoconsumo per la condivisione dell'energia rinnovabile e definisce criteri e modalità per la concessione dei contributi previsti dal PNRR;
- il Titolo II (Incentivi per la condivisione dell'energia) (articoli 3-6) reca disposizioni per la definizione degli incentivi sotto forma di tariffa incentivante sulla quota di energia condivisa per gli impianti a fonti rinnovabili inseriti in configurazioni di autoconsumo per la condivisione dell'energia rinnovabile e si applica fino al trentesimo giorno successivo alla data del raggiungimento di un contingente di potenza incentivata pari a 5 GW, e comunque non oltre il 31 dicembre 2027;
- il Titolo III (Concessione dei benefici PNRR) (articoli 7-10) reca disposizioni per l'erogazione di contributi in conto capitale fino al 40% dei costi ammissibili per lo sviluppo delle comunità energetiche e delle configurazioni di autoconsumo collettivo nei comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti attraverso la realizzazione di impianti a fonti rinnovabili. Le disposizioni del Titolo III si applicano fino al 30 giugno 2026 per la realizzazione di una potenza complessiva pari almeno a 2 GW, ed una produzione indicativa di almeno 2.500 GWh/anno e nel limite delle risorse finanziarie attribuite a valere sul PNRR.
- il Titolo IV (Disposizioni finali) (articoli 11-16) reca disposizioni in materia di: regole operative per l'accesso ai benefici, verifica preliminare di ammissibilità, monitoraggio e pubblicazione semestrale, da parte del GSE, di un bollettino informativo sulla diffusione delle configurazioni.
-

Si segnala altresì la pubblicazione da parte del GSE di una prima serie di FAQ sul decreto appena entrato in vigore (in allegato).